



Decreto Dirigenziale n. 485 del 27/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GIA' ESISTENTE" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) - PROPOSTO DALLA SOC. ECO 2000 SAS DI PELLEGRINO GIOVANNI & C. - CUP 6428.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 392731 del 3/06/2013, la Soc. Eco 2000 sas di Pellegrino Giovanni, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Vaticale zona industriale, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al

progetto "Ammodernamento impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi già esistente" da realizzarsi nel Comune di Casal di Principe (CE);

- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema all'istruttore Piscitelli, appartenente alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 5.02.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale unicamente al richiesto ammodernamento dell'impianto ed ai quantitativi attualmente trattati e autorizzati.

Non si ritengono accettabili infatti i quantitativi che la ditta intende trattare nella tabella riepilogativa di cui alle pagg. 2, 3 e 4 della relazione integrazione studio di impatto ambientale per la tipologia di rifiuti 7.31 bis codice CER 170504 pari a 10.300 ton/anno considerato che non può essere trattato un quantitativo maggiore di 5300 ton/anno come previsto dall'ALLEGATO 4 sub allegato 1 di cui al D.M 5 Febbraio 1998.

Vista la capacità produttiva massima dell'impianto pari a 60.480 ton/anno, non si ritengono accettabili i quantitativi da trattare proposti dalla ditta nella tabella riepilogativa di cui alle pagg. 2, 3 e 4 della relazione integrazione studio di impatto ambientale pari a circa 80.000 ton/anno.

Si prescrive comunque quanto segue:

- Per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto;
- Controllo di qualità dei rifiuti in arrivo all'impianto di trattamento; protocollo di verifica sulla modalità di accettazione dei rifiuti all'impianto attraverso verifica delle analisi chimiche e/o merceologiche oltre che attraverso una verifica visiva del rifiuto;
- I cumuli devono essere sempre coperti con teli impermeabili, non solamente durante le giornate di forte vento; preferibilmente utilizzare una copertura fissa visto che i teli in condizioni meteorologiche avverse possono essere rimossi e/o danneggiati;
- In ingresso installare un sistema bagna ruote;
- I cumuli devono essere continuamente tenuti umidi;
- Dotare i nastri trasportatori di idonee coperture in lamiera ondulata e reti antipolvere;
- L'alimentazione al ciclo di trattamento deve essere effettuata sempre tramite una pala gommata e non deve essere consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo.
- I rifiuti polverulenti (scorie e trucioli, polveri e sfridi) dovranno essere stoccati all'interno di fusti e/o contenitori chiusi e posizionati in modo da essere sempre protetti dall'azione del vento e dagli agenti atmosferici;
- Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire in appositi contenitori identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
- Lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica con codice CER e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento;
- Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
- Il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di triturazione deve essere chiuso da pannelli coibentati;
- Coprire l'impianto di triturazione con copertura fissa sia per ridurre la dispersione di polveri che per ridurre l'impatto visivo;
- Lo svuotamento della vasca a tenuta e delle vasche che costituiscono l'impianto di trattamento e recupero delle acque di piazzale deve essere svolto da ditta autorizzata dall'Albo Gestori Ambientali ai sensi del dlgs. 152/2006, D.M 406/98 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Una volta svuotate e prima del loro riutilizzo deve essere effettuata una ispezione sulle pareti delle vasche affinché si verifichi la loro perfetta tenuta.

- Effettuare la campagna di monitoraggio secondo i criteri previsti dal D.M. 16/03/1998
- Tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Verificare periodicamente lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale;
- L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- E' necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e .i..
- Effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- Effettuare monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- Si raccomanda inoltre, in considerazione della nota intensità di traffico veicolare presente nella zona, di razionalizzare i flussi di mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto evitando o riducendo il transito nelle ore di punta.

- b. che la Soc. Eco 2000 sas di Pellegrino Giovanni ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 27.07.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'istruttore Piscitelli appartenente alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 5.02.2014, per il progetto "Ammodernamento impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi già esistente" da realizzarsi nel Comune di Casal di Principe (CE), proposto dalla Soc. Eco 2000 sas di Pellegrino Giovanni, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Vaticale zona industriale, unicamente al richiesto ammodernamento dell'impianto ed ai quantitativi attualmente trattati e autorizzati.

Non si ritengono accettabili infatti i quantitativi che la ditta intende trattare nella tabella riepilogativa di cui alle pagg. 2, 3 e 4 della relazione integrazione studio di impatto ambientale per la tipologia di rifiuti 7.31 bis codice CER 170504 pari a 10.300 ton/anno considerato che non può essere trattato un quantitativo maggiore di 5300 ton/anno come previsto dall'ALLEGATO 4 sub allegato 1 di cui al D.M 5 Febbraio 1998.

Vista la capacità produttiva massima dell'impianto pari a 60.480 ton/anno, non si ritengono accettabili i quantitativi da trattare proposti dalla ditta nella tabella riepilogativa di cui alle pagg. 2, 3 e 4 della relazione integrazione studio di impatto ambientale pari a circa 80.000 ton/anno.

Si prescrive comunque quanto segue:

- Per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto;
- Controllo di qualità dei rifiuti in arrivo all'impianto di trattamento; protocollo di verifica sulla modalità di accettazione dei rifiuti all'impianto attraverso verifica delle analisi chimiche e/o merceologiche oltre che attraverso una verifica visiva del rifiuto;
- I cumuli devono essere sempre coperti con teli impermeabili, non solamente durante le giornate di forte vento; preferibilmente utilizzare una copertura fissa visto che i teli in condizioni meteorologiche avverse possono essere rimossi e/o danneggiati;
- In ingresso installare un sistema bagna ruote;
- I cumuli devono essere continuamente tenuti umidi;
- Dotare i nastri trasportatori di idonee coperture in lamiera ondulata e reti antipolvere;
- L'alimentazione al ciclo di trattamento deve essere effettuata sempre tramite una pala gommata e non deve essere consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo.
- I rifiuti polverulenti (scorie e trucioli, polveri e sfridi) dovranno essere stoccati all'interno di fusti e/o contenitori chiusi e posizionati in modo da essere sempre protetti dall'azione del vento e dagli agenti atmosferici;
- Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire in appositi contenitori identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
- Lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica con codice CER e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento;
- Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
- Il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di triturazione deve essere chiuso da pannelli coibentati;
- Coprire l'impianto di triturazione con copertura fissa sia per ridurre la dispersione di polveri che per ridurre l'impatto visivo;
- Lo svuotamento della vasca a tenuta e delle vasche che costituiscono l'impianto di trattamento e recupero delle acque di piazzale deve essere svolto da ditta autorizzata dall'Albo Gestori Ambientali ai sensi del dlgs. 152/2006, D.M 406/98 e loro successive modifiche ed integrazioni. Una volta svuotate e prima del loro riutilizzo deve essere effettuata una ispezione sulle pareti delle vasche affinché si verifichi la loro perfetta tenuta.
- Effettuare la campagna di monitoraggio secondo i criteri previsti dal D.M. 16/03/1998
- Tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

- Verificare periodicamente lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - E' necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e .i..
 - Effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - Effettuare monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - Si raccomanda inoltre, in considerazione della nota intensità di traffico veicolare presente nella zona, di razionalizzare i flussi di mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto evitando o riducendo il transito nelle ore di punta.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
5. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri